



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 2/16/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
SUPER TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “SUPER TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 37, COMMA 1, DEL
D.LGS. 177/05, E 3, COMMI 1, 2, 4 E 5, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 7/15 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI LOMBARDIA)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 gennaio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e, in particolare, gli artt. 8 e 11;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge della regione Lombardia n. 20 del 28 ottobre 2003, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 7/15 - datato 25 agosto 2015 e notificato in data 26 agosto 2015 alla società Super TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Super TV*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata contestata - cont. n. 7/15 - in data 25 agosto 2015 e notificata in data 26 agosto 2015 alla società Super TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Super TV*”, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, dell’Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 24 settembre 2014. In particolare, nel corso della trasmissione, dalle ore 12.18.00 circa alle ore 13.58.00 circa, del programma televisivo “*Baci e abbracci*” il conduttore ha invitato “*gli spettatori a contattare i recapiti in sovrimpressione: 030-9971321 e 030-9971381 per acquistare un set di lenzuola in pile per materassi singoli e matrimoniali*”; al riguardo, il conduttore del programma televisivo ha dichiarato che: “*il matrimoniale costa 30.00 euro appena [...] chi ne volesse acquistare due non 60.00 ma 55.00 [...] fino alle due potete chiamarmi, io vi prendo le prenotazioni [...] non si stira, [...] è reversibile, [...] tiene caldo è morbido [...] ci sono tanti colori [...] Forza con le telefonate prenotatele*”.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare scritti difensivi in data 29 settembre 2015, ha precisato che quanto contestato “*è dipeso da un inconveniente tecnico al quale abbiamo già posto rimedio*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, con atto del 21 ottobre 2015, ha approvato la relazione istruttoria circa la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in esame.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo all’eccezione sollevata dalla parte, considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall’eventuale errore tecnico posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo, dovendosi avere riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione della televendita; la violazione delle disposizioni normative sopra citate, tra l’altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie dalla parte, non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, in quanto sul servizio di media audiovisivo grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

Ad esito dell’istruttoria svolta, quindi, risulta che la società Super TV S.r.l. sia incorsa nella violazione degli artt. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, e 3, commi 1, 2, 4 e 5 dell’Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, in quanto:

- a) ha trasmesso una televendita non chiaramente riconoscibile come tale, senza distinguerla nettamente dal resto della programmazione mediante l'uso di mezzi di evidente percezione ottica e, in particolare, senza inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "*televendita*";
- b) la televendita è stata presentata dal conduttore del programma televisivo in corso nel contesto dello stesso; in particolare, non si è riscontrato il c.d. cambio di contesto scenico, al fine di rendere riconoscibile e distinguibile il contenuto commerciale della televendita dal contenuto editoriale del programma televisivo "*Baci e abbracci*";
- c) la televendita in esame, infine, è stata presentata dalla stessa persona che conduceva il telegiornale "*in onda sulla stessa rete alle ore 19.15*".

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A della delibera n. 538/01/CSP, le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi ottici di evidente percezione inseriti all'inizio e alla fine della televendita (comma 1), che i servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "*televendita*" nel corso della trasmissione della televendita (comma 2), che le televendite non possono essere presentate dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso (comma 4) e che le televendite non possono fare richiamo, né visivamente né oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali (comma 5);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un isolato episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori, della circoscritta diffusione in ambito locale e non nazionale della programmazione televisiva contestata con riferimento al numero dei destinatari interessati e della limitata durata della stessa violazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società si è limitata a dichiarare di aver eliminato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Super TV S.r.l., che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31/12/2014 in utile, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) aumentata a due volte e mezzo pari a euro 3.873,75 (tremlaottocentosettantatre/75) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Super TV S.r.l. con sede legale in Corzano (BS) alla via Dante n. 6, codice fiscale 02070100983, fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale *“Super TV”*, di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 3.873,75 (tremlaottocentosettantatre/75) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 2/16/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 2/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 14 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci